

L.R. 13 agosto 2025, n. 24

Assestamento al bilancio di previsione 2025-2027 ex art. 50 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni.

(Approvata dal Consiglio regionale con [verbale n. 27/3 del 5 agosto 2025](#), pubblicata nel [BURA 13 agosto 2025, n. 32 Ordinario](#) ed entrata in vigore il 14 agosto 2025)

Testo vigente
(in vigore dal 14/08/2025)

Art. 1
(Riferimento normativo)

1. La presente legge e' approvata ai sensi dell'[articolo 50, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#) (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2
(Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2024, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2024, sono rideterminati conformemente ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2024, cosi' come definitivamente approvato a seguito del Giudizio di Parificazione di cui alla decisione n. [133/2025/PARI](#) del 17 luglio 2025.
2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 e' modificato, a livello di missioni e programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1 del presente articolo, nei termini riportati nell'Allegato 1 alla presente legge, recante "Prospetto di allineamento valori Residui Effettivi su Residui Presunti".

Art. 3
(Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025, in conformita' con i dati risultanti dall'[articolo 7 della legge approvata con verbale n. 27/2 del 5.8.2025](#) (Rendiconto generale per l'esercizio 2024), cosi' come definitivamente approvato a seguito del Giudizio di Parificazione di cui alla Decisione n. [133/2025/PARI](#) del 17 luglio 2025, e' determinato in euro 620.714.557,18.

Art. 4
(Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2023)

1. Sulla scorta dei dati risultanti dall'[articolo 11 della legge approvata con verbale n. 27/2 del 5.8.2025](#) (Rendiconto generale per l'esercizio 2024), approvato nei termini di cui all'articolo 3, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 e' quantificato in euro 805.787.042,49, la quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta ad euro 383.508.417,68, mentre la quota vincolata ad euro 511.731.461,41 ed infine la quota destinata agli investimenti e' pari ad euro 4.003.997,47. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti, nonche' del recepimento degli esiti del giudizio di parificazione di cui alla decisione n. [133/2025/PARI](#) del 17 luglio 2025, il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2024 e' quantificato in euro - 93.456.834,07.
2. Conformemente ai dati definitivi risultanti dalla [legge approvata con verbale n. 27/2 del 5.8.2025](#) (Rendiconto generale per l'esercizio 2024), il Fondo Pluriennale Vincolato di parte entrata e' iscritto nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2025- 2027 per un importo pari ad euro 38.364.488,95, quanto alla parte corrente e ad euro 185.957.159,00, per la parte in conto capitale.
3. Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita' (FCDE) per l'esercizio 2025 e' rideterminato nell'importo riportato nel relativo prospetto - allegato h) di cui all'articolo 6 della presente legge e per gli esercizi 2026 e 2027 e' confermato negli importi di cui all'[articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 2](#) (Bilancio di previsione finanziario 2025-2027).

Art. 5
(Variazioni di entrate e di spese)

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le variazioni, per competenza e per cassa quanto all'esercizio 2025 e per la sola competenza quanto al biennio 2026-2027, di cui rispettivamente agli Allegati 2 - "Variazione di Bilancio - Delibera per tipologia" e 3 - "Variazione di Bilancio - Delibera per programmi".
2. In riferimento alle variazioni riportate negli Allegati 2 e 3, e' approvato il prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio per ciascuna delle annualita' del bilancio di previsione 2025-2027 e di cui all'allegato d) all'articolo 6.

Art. 6

(Aggiornamento degli allegati al Bilancio di previsione 2025-2027)

1. Per effetto dell'asestamento dello stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla presente legge, sono approvati i seguenti allegati:
 - a) prospetto "Bilancio Assestato - Entrata" di riepilogo generale delle entrate assestate, redatto per titoli e tipologie (Allegato a);
 - b) prospetto "Bilancio Assestato - Spesa" di riepilogo generale delle spese assestate, redatto per titoli, missioni e programmi (Allegato b);
 - c) prospetto "Quadro Generale Riassuntivo Assestato" delle entrate e delle spese (Allegato c);
 - d) prospetto "Equilibri di Bilancio Assestato" (Allegato d);
 - e) "Nota integrativa all'Assestamento di Bilancio 2024/2026" di cui all'[articolo 50, comma 3, del d.lgs. 118/2011](#) (Allegato e);
 - f) prospetto "Allegato n. 8/1 al D.Lgs. 118/2011" delle variazioni per il tesoriere, come previsto dall'[articolo 51, comma 9, dello stesso d.lgs. 118/2011](#) (Allegato f);
 - g) prospetto recante la composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato per gli esercizi 2025, 2026 e 2027 (Allegato g);
 - h) prospetto relativo al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilita' - FDCE (Allegato h).

Art. 7

(Rimborso anticipazioni sostenute dal Consorzio di Bonifica Ovest ex l.r. 42/2012 ed ex l.r. 36/1996, per conto di Regione Abruzzo e abrogazione dell'art. 31 della l.r. 6/2023)

1. Ai sensi della [legge regionale 10 agosto 2012, n. 42](#) (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest-Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, gia' attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica), dell'articolo 13, comma 3 della [legge regionale 7 giugno 1996, n. 36](#) (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e della relativa Convenzione allegata alla D.G.R. n. 631 del 2.10.2012, per l'esercizio 2025 la Regione Abruzzo riconosce al Consorzio di Bonifica Ovest la somma integrativa della quota gia' anticipata con le risorse disponibili, pari a euro 570.964,66, occorrenti a garantire la gestione e la manutenzione delle opere di bonifica che contribuiscono alla sicurezza idraulica della Piana del Fucino.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con le risorse iscritte nell'apposito stanziamento di cui a Missione 16, Programma 01, Titolo 1, per l'ammontare di euro 570.964,66.
3. L'[articolo 31 della legge regionale 10 febbraio 2023, n. 6](#) (Legge di stabilita' regionale 2023), e' abrogato.

Art. 8

(Modifica all'art. 5 della l.r. 1/2025)

1. Il comma 3 dell'[articolo 5 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1](#) (Legge di stabilita' regionale 2025), e' sostituito dal seguente:

"3. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi che precedono, nelle more del definitivo perfezionamento del relativo procedimento, nell'ambito di Missione 20, Programma 03, Titolo 1, e' accantonata una somma pari ad euro 8.850.000,00 per l'esercizio 2025 e pari ad euro 26.566.155,83 per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027."

Art. 9

(Modifiche all'art. 3 della l.r. 16/2025)

1. Al comma 2 dell'[articolo 3 della legge regionale 22 maggio 2025, n. 16](#) (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2024), le

parole "Missione 20, Programma 03, Titolo 1" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole "Missione 13, Programma 04, Titolo 2".

Art. 10

(Sostituzione degli Allegati 1 e 2 alla l.r. 1/2025)

1. Gli [Allegati 1 e 2 alla l.r. 1/2025](#) sono sostituiti da quelli di cui alla lettera i) alla presente legge.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni di spesa di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10, si provvede nei termini di cui alle variazioni al bilancio regionale di previsione 2025-2027, contenute nell'Allegato 2 - "Situazione per delibera per tipologie" e nell'Allegato 3 - "Situazione variazione per delibere per programmi", di cui all'articolo 5.

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 42/2013)

1. Alla [legge regionale 20 novembre 2013, n. 42](#) (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 7 dell'[articolo 5](#) e' aggiunto il seguente:

"7-bis. Nei Comuni nei quali e' prevista la dirigenza, in caso di vacanza del posto di comandante e in assenza nel Corpo di polizia locale comunale di figure in possesso della qualifica dirigenziale, il Comune, in deroga ai commi 1 e 2, puo' conferire l'incarico di Comandante ad altro dirigente dell'Ente, anche ad interim, ovvero a dirigente Comandante di altra Amministrazione comunale mediante lo strumento dello scavalco condiviso.";
 - b) al comma 2 dell'[articolo 7](#), prima delle parole "Gli addetti" sono inserite le seguenti "Fatto salvo quanto previsto dal comma 7-bis dell'articolo 5 per il caso del conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale,".

Art. 13

(Integrazione alla l.r. 42/2013)

1. Dopo l'[articolo 24 della l.r. 42/2013](#) e' inserito il seguente:

"Art. 24-bis
(Progetti sperimentali di potenziamento delle attivita' di controllo della sicurezza urbana e collaborazione con soggetti addetti alla sicurezza sussidiaria)

 1. La Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia, sostiene progetti di potenziamento degli organici della polizia locale e programmi di collaborazione tra la polizia locale e gli operatori della sicurezza sussidiaria, con priorita' nei Comuni capoluogo di Provincia.
 2. La Regione, nel rispetto della normativa statale, riconosce agli enti locali la possibilita' di avvalersi:
 - a) del personale degli istituti di vigilanza privata, per la salvaguardia di beni e lo svolgimento dei servizi previsti dall'[articolo 256-bis del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#) (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e dal [decreto del Ministro dell'Interno 10 dicembre 2010, n. 269](#) (Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualita' degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonche' dei requisiti professionali e di capacita' tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti);
 - b) degli addetti di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della [legge 15 luglio 2009, n. 94](#) (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), attraverso intese con i gestori di attivita' di intrattenimento e di pubblico spettacolo, volte a incrementarne l'impiego.
 3. Il personale di cui al comma 2, lettera a), fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla normativa statale, svolge attivita' sussidiaria aggiuntiva e non sostitutiva a quella ordinariamente svolta dalla polizia locale, finalizzata al miglioramento della percezione di sicurezza della cittadinanza, attivando i soggetti a vario titolo competenti nei casi di emergenza.
 4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniformita' sul territorio regionale, adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, su proposta dell'Assessore competente in materia, linee di indirizzo per gli enti locali relative all'utilizzo delle risorse a loro destinate per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo.

5. Agli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale all'interno della Missione 1, Programma 12, Titolo 1."

Art. 14

(Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 47/2022)

1. L'[articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 47](#) (Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici) e' sostituito dal seguente:

"Art. 9

(Disposizioni in materia di pubblicita' della personalita' giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettivita' titolari dei diritti di uso civico e della proprieta' collettiva)

1. Per la pubblicita' ai fini notiziali della personalita' giuridica di diritto privato degli enti esponenziali della collettivita' titolari dei diritti di uso civico e della proprieta' collettiva attribuita dalla [l. 168/2017](#), e' istituito, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, un Registro ricognitivo degli enti esponenziali della collettivita' titolari dei diritti di uso civico e della proprieta' collettiva.
2. Ai fini dell'iscrizione nel Registro ricognitivo di cui al comma 1, il rappresentante legale dell'Ente presenta istanza al Dipartimento competente corredata dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Ente.
3. Il Registro ricognitivo e' pubblicato nella sezione "Usi civici" del sito internet istituzionale della Regione.
4. Ogni variazione dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti di cui al comma 1 e' comunicata tempestivamente al Dipartimento competente ai fini dell'aggiornamento del Registro di cui al comma 1."

Art. 15

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 1/2024)

1. L'[articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 2024, n. 1](#) (Istituzione della Fondazione in memoria della tragedia di Marcinelle) e' sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. La Regione Abruzzo provvede alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione "Marcinelle dueseidue" con uno stanziamento di spesa di euro 30.000,00 per l'anno 2025 a valere sul bilancio regionale 2025-2027.
2. La Regione concorre al finanziamento del fondo di gestione della Fondazione con un contributo di euro 5.000,00 per l'anno 2025 a valere sul bilancio regionale 2025- 2027.
3. Agli oneri finanziari di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Partecipazione al Fondo di dotazione Fondazione Marcinelle dueseidue", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2025-2027, esercizio 2025, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse di apposito e nuovo stanziamento denominato "Partecipazione al Fondo di gestione Fondazione Marcinelle dueseidue", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione regionale pluriennale 2025-2027, esercizio 2025, alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualita' 2025:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 2, per euro 30.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 5.000,00;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 11102 "Funzionamento del Consiglio regionale" per euro 35.000,00.
6. In conseguenza delle disposizioni di cui al comma 5, e' apportata al bilancio di previsione 2025-2027, annualita' 2025, del Consiglio regionale, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:
 - a) in diminuzione parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02 "Trasferimento risorse dal bilancio regionale" per euro 35.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109.1 "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" per euro 35.000,00.
7. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le rispettive leggi di bilancio.
8. La Giunta regionale e il Dipartimento regionale competente in materia di cultura adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

9. I contributi di cui al presente articolo destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo alla Fondazione sono concessi ai sensi del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (2016/C262/01).".

Art. 16

(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 4/2024)

1. All'[Allegato 3](#) della [legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4](#) (Legge di stabilita' regionale 2024) come successivamente modificato, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il rigo

Gruppo di volontariato PIVEC Capestrano (AQ)	01.04.04.01.000	10.800,00 euro	Contributo straordinario per spese di funzionamento attivita' associativa	1111
---	-----------------	-------------------	--	------

e' sostituito dal seguente:

Gruppo Volontari di Protezione Civile - Capestrano ODV-ETS	01.04.04.01.000	10.800,00 euro	Contributo straordinario per spese di funzionamento attivita' associativa	1111
---	-----------------	-------------------	--	------

b) il rigo

COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	2.03.01.02.000	25.000,00 euro	CONTRIBUTO PER ACQUISTO SCUOLABUS	241
--	----------------	-------------------	--------------------------------------	-----

e' sostituito dal seguente:

COMUNE DI SAN MARTINO SULLA MARRUCINA	2.03.01.02.000	25.000,00 euro	CONTRIBUTO PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE	241
--	----------------	-------------------	---	-----

Art. 17

(Modifica Allegato 2 alla l.r. 1/2025)

1. All'[Allegato 2](#) della [l.r. 1/2025](#), lo stanziamento ex l.r. 40/2001 di cui al capitolo 61656.3, per il solo esercizio 2025, e' rideterminato in euro 283.854,50.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per il solo esercizio 2025, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) Esercizio 2025:

- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo 61656.3, per euro 200.000,00;
- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 10, Programma 05, capitolo 11562.1, per euro 200.000,00.

Art. 18

(Integrazione all'art. 21 della l.r. 1/2025)

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 21 della l.r. 1/2025](#), e' aggiunto il seguente:
- "2-bis. Al fine di dare attuazione ai commi 1 e 2, in considerazione dell'accertamento delle entrate di cui al comma 2 - iscritte nella parte Entrata del bilancio regionale 2025, al Titolo 3, Tipologia 500, Cat. 02, capitolo 35061/3 denominato "Restituzione e/o recupero somme da strumenti finanziari in essere e/o da imprese l.r. stabilita", per euro 2.815.515,27- il Dipartimento regionale competente e' autorizzato all'erogazione dei contributi di cui al comma 2 attraverso le risorse stanziare per il corrispondente importo di euro 2.815.515,27 nella parte Spesa del bilancio regionale 2025, alla Missione 14, programma 01, Titolo 2, capitolo 12430/1 denominato "contributi alle imprese operanti nel settore del commercio aree pubbliche - art. 15 l.r. 24/2024".

Art. 19

(Modifica all'art. 22 della l.r. 1/2025)

1. Al comma 1 dell'[articolo 22 della l.r. 1/2025](#), le parole da "ed in particolare" fino a "salvo ulteriori esigenze" sono soppresse.

Art. 20

(Modifica all'art. 36 della l.r. 3/2025)

1. Il comma 2 dell'[articolo 36 della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3](#) (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni) e' abrogato.

Art. 21

(Modifiche all'art. 4 della l.r. 7/2025 e disposizioni a sostegno della cultura)

1. Alla [legge regionale 20 marzo 2025, n. 7](#) (Partecipazione all'Associazione "European Chemical Regions Network" ed ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 6 dell'[articolo 4](#) le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 20.712,50";
 - b) il comma 7 dell'[articolo 4](#) e' sostituito dal seguente:

"7. La copertura finanziaria per l'attuazione del comma 6 e' assicurata dalla seguente variazione al bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualita' 2025, in termini di competenza e cassa con finalizzazione delle risorse alla attuazione della disposizione di cui al medesimo comma:

 - a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430/3, in riduzione di euro 20.712,50;
 - b) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620/1 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura" in aumento di euro 20.712,50."
2. La Regione Abruzzo riconosce all'Istituto Superiore di Scienze Religione "Fides et Ratio" di L'Aquila un contributo straordinario per l'anno 2025 pari ad euro 40.000,00, finalizzato alla concessione di borse di studio per la frequenza degli studenti relativamente all'anno accademico 2025/2026 nel rispetto di quanto stabilito nella comunicazione della Commissione Europea 2016/C - 262/01. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con lo stanziamento della Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione borse di studio agli studenti del ISSRA AQ A.A. 2025/2026". La copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma e' assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualita' 2025:
 - a) Missione 01, Programma 12, Titolo 1, capitolo 61430/1, in diminuzione di euro 40.000,00;
 - b) Missione 04, Programma 04, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione borse di studio agli studenti del ISSRA AQ A.A. 2025/2026", in aumento di euro 40.000,00.
3. Per l'anno 2025 la Regione Abruzzo riconosce al Liceo delle Scienze Umane di Sulmona (AQ), per il progetto "Tra terre d'Abruzzo e cieli australiani" un contributo straordinario di euro 10.000,00. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Liceo delle scienze umane di Sulmona per il progetto Tra terre d'Abruzzo e cieli australiani". La copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma e' assicurata dalla seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualita' 2025:
 - a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Capitolo 61430/3, in diminuzione di euro 10.000,00;
 - b) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo al Liceo delle scienze umane di Sulmona per il progetto Tra terre d'Abruzzo e cieli australiani", in aumento di euro 10.000,00.
4. La Regione Abruzzo sostiene l'evento Fantasy Abruzzo, da svolgersi in modalita' itinerante, organizzato dall'Associazione Start-Up L'Aquila APS, sul territorio regionale con un contributo di euro 30.000,00 a favore dell'associazione medesima. Ai fini di cui al presente comma l'Associazione Start-Up L'Aquila APS presenta un programma delle manifestazioni entro il 15 settembre 2025 al Servizio competente in materia di cultura. Le attivita' devono essere rendicontate, in applicazione dell'[articolo 12 della legge regionale 20 maggio 2025, n. 15](#) (Norme per la valorizzazione della Pinacoteca Teofilo Patini e ulteriori disposizioni), entro non oltre il 31 ottobre 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede con lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo alla manifestazione Fantasy Abruzzo". La copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma e' assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualita' 2025:
 - a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo alla manifestazione Fantasy Abruzzo", in aumento di euro 30.000,00;
 - b) Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1, in diminuzione di euro 30.000,00.
5. In esito alla attivita' di rendicontazione del contributo di cui alla [l.r. 6/2023](#) e' assegnato all'Associazione culturale Il Mastrogiurato di Lanciano un contributo ulteriore di euro 11.203,58. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte con lo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61695/1. La

copertura finanziaria dello stanziamento di cui al presente comma e' assicurata mediante la seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualita' 2025:

- a) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61695/1, in aumento di euro 11.203,58;
- b) Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo 71602/1, in diminuzione di euro 6.000,00;
- c) Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61430/3, in diminuzione di euro 5.203,58.

6. I Dipartimenti regionali competenti provvedono all'attuazione del presente articolo.

Art. 22

(Celebrazione del trentesimo anno della nascita del Parco Nazionale della Maiella)

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'[articolo 9 dello Statuto regionale](#) ed in qualita' di Regione verde d'Europa, intende valorizzare la ricorrenza del trentesimo anno della nascita del Parco Nazionale della Maiella, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 (Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella), sostenendo finanziariamente le iniziative informative e divulgative che gli organi direttivi dell'Ente intendono realizzare al fine di celebrare l'evento, quale occasione per promuovere il prezioso patrimonio di bellezze naturali e biodiversita' che caratterizza il Parco Nazionale della Maiella.
2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo, per l'anno 2025, concede all'Ente Parco Nazionale della Maiella un contributo straordinario di euro 100.000,00 finalizzato alla realizzazione degli eventi di celebrazione del trentesimo anno della nascita del Parco Nazionale della Maiella.
3. Agli oneri finanziari di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1131/2, denominato "Celebrazione del trentesimo anno della nascita del Parco Nazionale della Maiella" della parte Spesa del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.
4. L'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo e' demandata al Servizio Affari Generali, Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale.

Art. 23

(Interventi a favore della partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi)

1. La Regione riconosce la valenza simbolica, culturale e sociale per l'Abruzzo delle celebrazioni per la festa del santo Patrono d'Italia San Francesco, previste ad Assisi per il 3 e 4 ottobre 2025, durante le quali la Regione Abruzzo e' stata scelta per offrire l'olio per l'accensione della lampada votiva sulla tomba del santo.
2. La Regione, al fine di sostenere questo importante evento, simbolo di riconciliazione, coesione sociale e integrazione, nonche' strumento di promozione, di conoscenza e di valorizzazione del territorio abruzzese, stanziava un finanziamento di euro 100.000,00.
3. Il Dipartimento regionale Presidenza, Programmazione e Turismo provvede ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo, disciplinando con apposita deliberazione della Giunta regionale le modalita' di utilizzo del finanziamento di cui al comma 2, anche in relazione alle attivita' realizzate in collaborazione con enti locali, istituti religiosi e altre realta' associazionistiche coinvolte.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, per l'anno 2025, mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, al bilancio regionale di previsione 2025-2027:
 - a) parte Spesa: Missione 07, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Contributo straordinario per la partecipazione della Regione Abruzzo alle celebrazioni del patrono d'Italia San Francesco ad Assisi ", in aumento di euro 100.000,00;
 - b) parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, in aumento di euro 100.000,00.
5. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 4 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 24

(Completamento attivita' di competenza del Dipartimento Infrastrutture - Trasporti tramite affidamento in house e modifica all'art. 15 della l.r. 2/2025)

1. Al fine di consentire al Dipartimento Infrastrutture - Trasporti della Giunta regionale il completamento di alcune delle attivita' di competenza mediante affidamento in house relativamente all'esercizio corrente, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, per il solo esercizio corrente, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) Esercizio 2025:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, per euro 400.000,00;

- 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 01, capitolo 11102, per euro 400.000,00.
2. Contestualmente, al bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2027, relativamente all'esercizio 2025, sono apportate le seguenti variazioni:
- a) in diminuzione parte Entrata: Capitolo 1001.1, Titolo 2, Tipologia 101, Categoria 02, per euro 400.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa:
- 1) capitolo 4010.60, Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 50.000,00;
- 2) capitolo 4010.90, Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 250.000,00;
- 3) capitolo 4010.46, Titolo 1, Missione 01, Programma 03, per euro 100.000,00.
3. All'[articolo 15 della l.r. 2/2025](#), relativamente all'esercizio 2025, l'importo di euro 29.013.520,27 e' sostituito dall'importo di euro 28.613.520,27.
4. Le strutture competenti della Giunta regionale e del Consiglio regionale adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 25

(Trasferimento risorse in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile per studio di fattibilita' ricostruzione post sisma immobile "Ex INAPLI" e abrogazione dell'art. 18 della l.r. 16/2024)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dalla [D.G.R. n. 588/2022](#) in materia di esecuzione degli interventi di ricostruzione post sisma dell'immobile regionale sito in L'Aquila, denominato "Ex INAPLI", nell'esercizio 2025 e' autorizzato, ex [articolo 22, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46](#) (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di Protezione Civile), il trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile, individuata quale stazione appaltante, delle risorse stanziare a detto titolo con deliberazioni CIPE 48/2016 e 24/2018, per l'ammontare complessivo di euro 800.000,00, da destinare allo studio di fattibilita' dell'intervento stesso.
2. Alla rendicontazione delle risorse in disamina, l'Agenzia regionale di Protezione Civile provvedera' nei termini e secondo le modalita' fissate nell'ambito della convenzione da stipulare inter partes, disciplinante altresì l'utilizzo degli spazi disponibili, all'esito della realizzazione degli interventi de quibus, in quota parte quale sede dell'Agenzia e per gli Uffici dell'Ente.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, per l'esercizio 2025 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 01, Programma 05, Titolo 2 della spesa, capitolo denominato "Trasferimento in favore di ARPC risorse ex delibere CIPE 48/2016 e 24/2018 per ricostruzione immobile Ex INAPLI", per euro 800.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 01, Programma 06, Titolo 2 della spesa, per euro 800.000,00.
4. L'[articolo 18 della legge regionale 18 ottobre 2024, n. 16](#) (Riconoscimento della legittimita' del debito fuori bilancio derivante da acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - Pagamento a favore di CRAS s.r.l., azione C.1 progetto LIFE + A_GreeNet. - e ulteriori disposizioni urgenti), e' abrogato.

Art. 26

(Trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile risorse personale transitato nei ruoli dell'Agenzia)

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione Civile la corresponsione degli emolumenti stipendiali e accessori in favore del personale della Giunta regionale definitivamente transitato nei ruoli dell'Agenzia dal 1o gennaio 2025 e del Direttore, alla stessa Agenzia e' riconosciuto un trasferimento ulteriore di euro 304.066,52 per l'esercizio 2025 e di euro 399.928,47 dall'esercizio 2026 e cio' mediante corrispondente incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio - Ambiente.
2. Al bilancio regionale di previsione 2025-2027, sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:
- a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", per euro 304.066,52;
- 2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 304.066,52;

- b) Esercizio 2026, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", per euro 399.928,47;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 399.928,47;
- c) Esercizio 2027, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato "Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile", per euro 399.928,47;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, per euro 399.928,47.
- 3. Per le annualita' successive al 2027 al finanziamento dell'intervento di cui al presente articolo si provvede con legge di bilancio.

Art. 27

(Realizzazione di un'oasi felina presso il Comune di Penne e modifica all'Allegato 3 alla l.r. 4/2024)

- 1. Ai fini della realizzazione di un'oasi felina presso il Comune di Penne di cui all'[Allegato 3](#) alla [l.r. 4/2024](#), come successivamente modificato, e' riconosciuto in favore dell'Associazione ENPA Sezione di Pescara un contributo pari ad euro 19.000,00 per il biennio 2025-2026, da erogarsi in una prima tranche pari all'80% in conto anticipazione nell'annualita' 2025 e per l'importo residuo pari al 20% a saldo entro il 30 giugno 2026, all'esito della rendicontazione dell'intero contributo previsto.
- 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale di previsione 2025-2027:
 - a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione, per euro 15.200,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, capitolo 16022, art. 1, per euro 3.800,00;
 - 3) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 11.400,00;
 - b) Esercizio 2026, in termini di sola competenza:
 - 1) in aumento parte spesa: Missione 09, Programma 02, Titolo 2, capitolo di nuova istituzione, per euro 3.800,00;
 - 2) in diminuzione parte spesa: Missione 20, Programma 01, Titolo 1, per euro 3.800,00.
- 3. Il contributo relativo al corrispondente intervento di cui al rigo 8, pagina 29, dell'[Allegato 3](#) alla [l.r. 4/2024](#), e' soppresso.

Art. 28

(Interventi straordinari di solidarieta' internazionale a favore della popolazione civile di Gaza)

- 1. Al fine di sostenere iniziative di aiuto umanitario a favore della popolazione civile colpita dalla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa straordinaria di euro 500.000,00, da iscrivere alla Missione 19 "Relazioni internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo", Titolo 1 "Spese correnti", con finalizzazione vincolata ad interventi di natura umanitaria in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con organizzazioni riconosciute e accreditate presso gli organismi internazionali.
- 2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate secondo criteri di trasparenza, tracciabilita' e pubblicita', a favore di enti, organizzazioni umanitarie o soggetti pubblici e privati operanti nel settore della cooperazione internazionale, selezionati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale, previa istruttoria degli uffici competenti.
- 3. La Giunta regionale e' altresì autorizzata, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le organizzazioni umanitarie attive sul territorio, ad attivare una raccolta fondi straordinaria regionale a sostegno della popolazione civile di Gaza, mediante l'apertura di un conto corrente dedicato intestato alla Regione Abruzzo. Le modalita' operative della raccolta, le finalita', la durata e i criteri di destinazione delle somme raccolte sono stabiliti con apposito atto amministrativo.
- 4. Entro il 31 dicembre 2025, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare un'informativa dettagliata sull'utilizzo delle risorse impegnate e sullo stato di attuazione delle attivita' finanziate ai sensi del presente articolo.

5. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 500.000,00, e' apportata la seguente variazione in termini di competenza al bilancio regionale 2025- 2027, esercizio 2025:
- a) in aumento parte Spesa: Missione 19, Programma 1, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, denominato "Abruzzo-for-Gaza", per euro 500.000,00;
 - b) in aumento parte Entrata: Titolo 1, Tipologia 101, per euro 500.000,00.
6. Le maggiori spese di cui alla lettera a) del comma 5 sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuto accertamento delle maggiori entrate di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Art. 29
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

ALLEGATI

Per la consultazione degli allegati originali, che si omettono, vedi il [BURA 13 agosto 2025, n. 32 Ordinario](#).

ALLEGATO
Allegato i) art. 10